

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 17

DEL 29 APRILE 2009



della presentazione della domanda di cui al comma 1;

d) la documentazione relativa alla sottoscrizione del capitale sociale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

Art. 8 vigilanza sulle associazioni e sulle società costituite per la gestione dei fondi mutualistici

1. Le associazioni e le società costituite per la gestione dei fondi mutualistici di cui agli articoli 2, comma 3, e 5 sono soggette alla vigilanza della Regione, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 27/2007.

2. I soggetti di cui al comma 1 sottopongono il proprio bilancio alla certificazione annuale da parte di società di revisione iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 22 della legge regionale 27/2007, le quali svolgono la propria attività di verifica avuto riguardo alla normativa vigente in materia.

3. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di vigilanza sulla cooperazione gli atti di seguito indicati entro sessanta giorni dalla rispettiva adozione:

a) il bilancio d'esercizio corredato dalla relazione esplicativa nella quale siano espresse le modalità di utilizzo dei fondi;

b) verbali assembleari di approvazione del bilancio;

c) la certificazione di cui al comma 2;

d) l'attribuzione delle cariche sociali;

e) le modificazioni e integrazioni dello statuto.

4. La Direzione di cui al comma 3 verifica che le modalità di utilizzo dei fondi mutualistici siano conformi alla legge 59/1992 e idonee al perseguimento delle finalità di cui agli articoli 3, comma 3, lettera a) e 6, comma 1, lettera a).

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 9 disposizioni transitorie e finali

1. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_17_1_DPR_110_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 aprile 2009, n. 0110/Pres.

Approvazione del Piano di conservazione e sviluppo della Riserva naturale regionale Falesie di Duino.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 42/1996 l'Amministrazione regionale provvede alla formazione dei piani di conservazione e sviluppo secondo la procedura prevista dall'articolo 17;

VISTO l'articolo 17 della legge regionale 42/1996;

VISTO il proprio decreto 27 dicembre 2006 n. 0415/Pres. con il quale si approva l'accordo di programma tra la Regione e il Comune di Duino Aurisina;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 42/1996, l'accordo di programma stabilisce che l'Organo gestore della Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino sia la stessa Amministrazione comunale di Duino Aurisina;

CONSTATATO che la Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino è ricompresa nella ZPS Aree Carsiche della Venezia Giulia e nel SIC Carso Triestino e Goriziano della Rete Natura 2000 istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il Piano di conservazione e sviluppo della Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino redatto su incarico dell'Amministrazione regionale;

VISTO il decreto del Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 669 dell'11 aprile 2006, con il quale si valuta favorevolmente il PCS della riserva naturale ai sensi del sesto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 con alcune raccomandazioni e prescrizioni;

VISTO il parere favorevole del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici prot n. 44670 del 13 dicembre 2005 espresso ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 con il quale prevedono alcune prescrizioni;

PRESO ATTO che l'Organo gestore della Riserva, a seguito della delibera del Consiglio Comunale di Duino Aurisina n. 9 del 24 gennaio 2007, ha adottato il piano di conservazione e sviluppo aggiornato con riferimento alle prescrizioni determinate dal parere geologico e dal parere sulla valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

CONSIDERATO che a seguito del deposito per trenta giorni degli elaborati presso la Segreteria comunale del Comune di Duino Aurisina interessato territorialmente dalla Riserva naturale sono pervenute diverse osservazioni presso la stessa Amministrazione comunale;

VISTE le deliberazioni n. 32 dell'11 aprile 2007 e n. 55 del 25 luglio 2007 con le quali il Consiglio comunale di Duino Aurisina si esprime in merito alle osservazioni ed opposizioni al piano ed esprime il parere favorevole al PCS come modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni stesse;

VISTO il parere del Comitato tecnico-scientifico di data 16 novembre 2007, espresso obbligatoriamente ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 42/96 che si esprime favorevolmente con prescrizioni al PCS proposto a seguito delle determinazioni dell'Amministrazione comunale - Organo gestore della Riserva naturale;

PRESO ATTO che l'Organo gestore della Riserva, a seguito della delibera del Consiglio comunale n. 49 di data 19 dicembre 2008, accetta le prescrizioni previste dal Comitato tecnico scientifico e le conseguenti modifiche al PCS;

PRESO ATTO che l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 prevede, nei Siti della Rete Natura 2000, il divieto di introduzione in natura di specie animali che non risultino autoctone;

RITENUTO quindi corretta e necessaria la specificazione prevista con il Piano, in fase di accoglimento delle raccomandazioni espresse dal Comitato Tecnico Scientifico, che le eventuali specie animali utilizzabili per la gestione dell'area naturale risultino autoctone;

CONSIDERATO che le variazioni introdotte a seguito del processo partecipativo in accoglimento di osservazioni e con riferimento alle prescrizioni del Comitato Tecnico Scientifico non sono sostanziali per il raggiungimento degli obiettivi del PCS;

CONSIDERATO che la suddivisione delle zone, in RN, RG ed RP è effettuata in modo organico e coerente rispetto ai criteri previsti all'articolo 12 della legge regionale 42/1996;

CONSIDERATO che il perimetro della riserva, individuato in dettaglio dalle cartografie del PCS sulla carta tecnica regionale alla scala 1/5000, è coerente con il perimetro individuato dalla legge regionale 42/1996 su scala e cartografia di minor dettaglio;

RITENUTO che gli elaborati del PCS risultino completi e coerenti con le finalità previste dalla legge regionale 42/1996;

VISTA la legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 in materia di Valutazione ambientale strategica;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in merito alla disciplina della Valutazione ambientale strategica e la previsioni della stesura del Rapporto ambientale per la formazione di strumenti pianificatori;

VISTO il rapporto ambientale di data 12 giugno 2008 che definisce come il PCS delle Falesie di Duino determina effetti positivi sulle componenti ambientali interne alla riserva e più in generale sull'ambiente naturale ed antropico esterno alla riserva stessa;

VISTO il parere di data 16 ottobre 2008 del Servizio Valutazione impatto ambientale che conferma quanto sostenuto dal rapporto ambientale;

RITENUTO che sulla base del processo di valutazione ambientale svolto è possibile concludere che il piano non ha effetti negativi sulle diverse componenti ambientali;

VISTO lo Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2009, n. 713;

DECRETA

1. È approvato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 il Piano di Conservazione e Sviluppo della Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 42/96, la perimetrazione della Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino, contenuta nel PCS allegato precisa in via definitiva quella provviso-

riamente indicata nell'allegato 9 della stessa legge regionale.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e depositato per la libera consultazione del pubblico presso la segreteria del Comune di Duino Aurisina interessato territorialmente dal perimetro della riserva.

4. Il PCS è conservato presso il Servizio tutela ambienti naturali e fauna ed è inviato, a cura della struttura stessa, all'Amministrazione comunale di Duino Aurisina anche nella sua veste di Organo gestore della Riserva naturale.

TONDO

Piano di conservazione e sviluppo della Riserva naturale regionale Falesie di Duino

(Allegato al presente decreto e conservato a cura del Segretariato generale.)

09_17_1_DPR_113_1_FESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2009, n. 0113/Pres.

Modifiche al Regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'articolo 6 bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 296.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare, l'articolo 45 il quale, dopo l'articolo 6 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) ha introdotto l'articolo 6 bis che prevede l'adozione di un regolamento regionale recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile per la caccia agli ungulati;

VISTO il "Regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'articolo 6 bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere)" emanato con proprio decreto 27 ottobre 2008, n. 0296/Pres.;

RICHIAMATO il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2009, n. 786 di approvazione del regolamento "Modifiche al regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'articolo 6 bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere)" emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 296";

DECRETA

1. È emanato il regolamento "Modifiche al regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'articolo 6 bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere)" emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ot-